

XVII legislatura

A.S. 2483:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Luglio 2016

n. 141



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2016). Nota di lettura, «A.S. 2483: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL141, luglio 2016, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (Completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA)	1
Articolo 1-bis (Mappatura dei rifiuti presenti all'interno degli stabilimenti della società Ilva S.p.A.).....	5
Articolo 2 (Finanziamenti ad imprese strategiche)	6

PREMESSA

Al momento del completamento del presente dossier, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Articolo 1

(Completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA)

Il comma 1, alla lettera *a*), modifica l'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 191 del 2015 sostituendo il soggetto tenuto alla restituzione dell'importo erogato dallo Stato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno *spread* pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa conseguente alla cessione dei complessi aziendali, di cui all'articolo 73 del decreto legislativo n. 270 del 199. Tale soggetto non è più l'aggiudicatario, individuato all'esito della procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 191, bensì l'amministrazione straordinaria del Gruppo Ilva che provvede alla restituzione antepponendola agli altri debiti della procedura.

La RT afferma che la disposizione non abbisogna di nuova o diversa copertura finanziaria rispetto alla corrispondente disposizione già in vigore e qui integrata.

Al riguardo, si ricorda che il D.L. 191/2015 aveva disposto l'erogazione della somma di 300 milioni di euro "indispensabile per fare fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria"¹.

Pertanto, andrebbero fornite rassicurazioni sulla capacità dell'amministrazione straordinaria di fare fronte alla restituzione del finanziamento e sui tempi in cui tale restituzione avrà luogo. Infatti, ove la restituzione non dovesse avvenire entro l'anno 2016, ad esempio per ritardi nel completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali, presupposto perché vi possa essere il decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa da cui decorrono i 60 giorni previsti per la restituzione, si potrebbe determinare un impatto sul fabbisogno. Infatti, in base ai chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame del decreto 191/2015 l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica era subordinata alla circostanza che l'aggiudicatario del complesso

¹ A tale proposito, si ricorda che la nota del Governo presentata alla Commissione Bilancio della Camera dei deputati l'11 gennaio 2016 nel corso dell'esame del D.L. 191/2015 aveva confermato che l'erogazione all'amministrazione straordinaria dell'ILVA di 300 mln di euro non ha effetti in termini di indebitamento netto in considerazione della natura dell'operazione che, prevedendo la restituzione della somma, è da classificarsi come operazione finanziaria.

aziendale in esame restituisca entro il 2016 il finanziamento realizzato negli ultimi giorni del 2015²

Peraltro il comma 6-*bis*, settimo periodo, dell'articolo 1 del D.L. 191/2015 dispone che i crediti maturati dallo Stato sono soddisfatti, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società, in prededuzione, ma subordinatamente al pagamento, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura, nonché dei crediti dei lavoratori subordinati. Tuttavia, tale disposizione faceva originariamente riferimento ad un altro finanziamento statale disposto dal medesimo comma, per cui andrebbe esclusa la sua applicabilità anche al finanziamento in esame (previsto invece dal comma 3) ovvero andrebbero forniti elementi sulla capienza dell'attivo a soddisfare il credito erariale, eventualmente dopo i creditori citati.

La lettera *b*) del comma 1 riformula il comma 8 del dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 e vi aggiunge di seguito i commi 8.1, 8.2, 8.2-*bis*, 8.2-*ter*, 8.3.

Il comma 8 disciplina il procedimento per la definizione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cd. Piano ambientale o PTAS); le modifiche apportate ammettono proposte di modifica del Piano da parte dei soggetti offerenti partecipanti alla procedura di trasferimento dei complessi aziendali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria. Si prevede che i relativi progetti di modifica e le proposte di nuovi interventi sono valutati da un Comitato di esperti, che può richiedere a ciascun offerente di integrare la documentazione prodotta in sede di offerta. Quindi, entro 120 giorni, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria svolta dal comitato degli esperti, esprime il proprio parere, proponendo eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti. Nei successivi quindici giorni gli offerenti presentano le offerte vincolanti definitive (OVD) conformando i relativi piani al predetto parere del Ministro. L'esperto indipendente nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 347 del 2003, redige, nei successivi trenta giorni, una relazione sulla compatibilità delle offerte vincolanti definitive con i criteri di mercato. La relazione dell'esperto indipendente è acquisita dai commissari straordinari in sede di valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione.

In base al nuovo comma 8.1, anche dopo l'aggiudicazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, l'aggiudicatario può presentare apposita domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del Piano ambientale o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, sulla base dello schema di Piano accluso alla propria offerta vincolante definitiva. La domanda, completa dei relativi allegati, è sottoposta ad una fase di consultazione pubblica sul sito del Ministero dell'ambiente per un periodo di 30 giorni, ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni. Si prevede l'obbligo di dare tempestivo avviso della disponibilità della domanda sul sito, ai fini della consultazione da parte del pubblico, mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione regionale. L'istruttoria è svolta dal medesimo Comitato di esperti nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, predisponendo tra

² La nota del Governo, presentata alla Commissione Bilancio della Camera dei deputati l'11 gennaio 2016, che in merito all'impatto sul fabbisogno del settore pubblico del finanziamento di 300 milioni, considerava la disposizione "neutrale in quanto, tenuto conto degli esiti del monitoraggio dell'andamento infrannuale di tale saldo, si è ritenuto che sussistessero sufficienti margini per dare corso all'operazione senza pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica". Secondo la nota, considerato che l'operazione di finanziamento si è realizzata negli ultimi giorni del 2015, che la stessa si concluderà nel 2016 con la restituzione delle somme e che la struttura dei tassi di interesse a fine 2015 prevedeva valori negativi fino alla durata di 12 mesi, la disposizione non determina oneri in termini di maggiori interessi passivi sul debito pubblico né nel 2015 né negli anni seguenti.

l'altro una relazione di sintesi delle osservazioni ricevute. La modifica del Piano o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, sono disposte, nei quindici giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le citate modifiche/integrazioni devono in ogni caso assicurare standard di tutela ambientale coerenti con le previsioni del Piano approvato con DPCM 14 marzo 2014, in quanto compatibili.

Secondo il nuovo comma 8.2, il Comitato di esperti è nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro cinque giorni dalla istanza dei commissari straordinari ed è composto da tre componenti scelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici. Il comitato si avvale della struttura commissariale di Ilva, del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e può avvalersi delle altre amministrazioni interessate. A ciascun componente del comitato, oltre al rimborso delle spese di missione, è corrisposto un compenso temporalmente parametrato al compenso annuale spettante ai componenti della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale maggiorato del venti per cento, con oneri a carico di Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria.

Il nuovo comma 8.2-*bis*, inserito alla Camera dei deputati, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un coordinamento tra la Regione Puglia, i ministeri competenti e i comuni interessati con lo scopo di facilitare lo scambio di informazioni tra dette amministrazioni in relazione all'attuazione del c.d. Piano ambientale approvato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014, ivi comprese le eventuali modifiche o integrazioni. Il coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno su richiesta motivata di uno dei componenti e la partecipazione al coordinamento medesimo non dà luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi spese, emolumenti o gettoni di presenza. Viene altresì stabilito che l'istituzione del Coordinamento avviene senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il nuovo comma 8.2-*ter*, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che la regione Puglia possa autorizzare l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) ad assumere personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le attività di vigilanza, controllo, monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti l'attuazione del Piano. Le assunzioni sono subordinate alla preventiva individuazione, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, delle occorrenti risorse finanziarie da trasferire all'ARPA nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per il 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017.

Le assunzioni sono effettuate in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e previo espletamento delle procedure sulla mobilità del personale delle Province, di cui all'articolo 1, comma 423 e seguenti, della legge n. 190 del 2014, attraverso procedure di selezione pubblica disciplinate con provvedimento della regione Puglia.

Il nuovo comma 8.3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015, dispone che la disciplina riguardante gli oneri reali e i privilegi speciali immobiliari, prevista per i proprietari non responsabili dell'inquinamento dei siti contaminati oggetto di bonifica dall'articolo 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. Codice dell'ambiente), si applica ai beni, alle aziende, ai rami d'azienda individuati dal programma commissariale a seguito dell'approvazione delle modifiche o delle integrazioni dei piani ambientali e di bonifica limitatamente alla inottemperanza alle prescrizioni di bonifica previste dai predetti piani o dagli eventuali ulteriori titoli autorizzativi necessari per l'esercizio dell'impianto, che lo stesso aggiudicatario si sia impegnato ad attuare.

La RT non considera la lettera *b*).

Al riguardo, si segnala che il rappresentante del Governo nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati³ ha confermato che la nomina del Comitato di esperti avrà luogo con oneri a carico dell'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A., mentre l'eventuale avvalimento da parte del medesimo Comitato della struttura commissariale di ILVA, di ISPRA e delle amministrazioni interessate avrà luogo nell'ambito delle risorse esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sul punto, atteso che l'avvalimento in esame da parte del Comitato è divenuto obbligatorio e si è esteso al Sistema nazionale delle agenzie ambientali, andrebbe acquisita la conferma che tutte le amministrazioni coinvolte possano far fronte ai compiti richiesti nell'ambito delle proprie risorse previste a legislazione vigente.

Inoltre, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe chiarita la titolarità degli oneri relativi al tempestivo avviso della disponibilità della domanda dell'individuato gestore, di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del Piano, sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuare mediante pubblicazione su due quotidiani nazionali e due quotidiani regionali.

Infine, relativamente all'assunzione di personale da parte dell'ARPA Puglia, pur nel presupposto che l'individuazione delle risorse da destinare allo scopo deve garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, andrebbe assicurato che la regione Puglia abbia la disponibilità delle risorse da utilizzare a copertura dell'onere permanente e non pregiudichi le finalizzazioni previste a legislazione vigente.

Il comma 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, vieta all'*advisor* finanziario di detenere partecipazioni o ricoprire incarichi dirigenziali interni o esterni nel soggetto aggiudicatario acquirente o affittuario.

Il comma 1-*ter*, introdotto dalla Camera dei deputati, stabilisce che le distribuzioni di acconti parziali ai creditori prededucibili sono effettuate dal commissario straordinario dando preferenza al pagamento dei crediti delle imprese fornitrici. Si applica l'articolo 212 del regio decreto n. 267 del 1942, intendendosi sostituito all'autorità di vigilanza il giudice delegato alla procedura.

Il comma 2 esclude l'applicazione dei commi 3 e 5 dell'articolo 104-*bis* del regio decreto n. 267 del 1942, richiamati all'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 347 del 2003, qualora il contratto di affitto preveda l'obbligo, anche sottoposto a condizione o termine, di acquisto dell'azienda o del ramo d'azienda da parte dell'affittuario. Resta fermo l'obbligo dell'affittuario di prestare idonee garanzie per tutte le obbligazioni dal medesimo assunte in base al contratto o derivanti dalla legge (si tratta - comma 3 - delle norme che attribuiscono al curatore il diritto di procedere alla ispezione della azienda, e che prevedono la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, nonché il diritto di recesso del curatore dal contratto stesso. Il comma 5, invece, stabilisce che il diritto di prelazione a favore dell'affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa espressa autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei creditori).

³ CAMERA DEI DEPUTATI, Bilancio, tesoro e programmazione (V), *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari del 6 luglio 2016*, pag. 57.

Il comma 3, modificando il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 207 del 2012, immette non solo la società ILVA S.p.A. di Taranto, ma anche l'affittuario o acquirente dei relativi stabilimenti nel possesso dei beni dell'impresa e in ogni caso autorizza i medesimi soggetti alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento stesso e alla commercializzazione dei relativi prodotti.

La RT non analizza i commi 2 e 3.

Al riguardo, nulla da osservare, stante la natura ordinamentale delle disposizioni.

Il comma 4 modifica alle lettere *a)* e *b)* i commi 5 e 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015.

La lettera *a)* integra il comma 5, attraverso l'aggiunta di due periodi, al fine di consentire la proroga, per un periodo non superiore a 18 mesi, del termine ultimo, già fissato al 30 giugno 2017, previsto per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (c.d. Piano ambientale), adottato con il D.P.C.M. del 14 marzo 2014. Si prevede che la suddetta proroga sia contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui si dispongono le modifiche del Piano o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, conformemente alle risultanze dell'istruttoria sugli esiti della consultazione pubblica svolta dal nuovo Comitato di esperti. Inoltre, si prevede che il citato termine si applichi ad ogni altro adempimento, prescrizione, attività o intervento di gestione ambientale e di smaltimento e gestione dei rifiuti riguardante ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e le altre società da essa partecipate anch'esse in amministrazione straordinaria.

La lettera *b)* modifica il comma 6, al fine di estendere anche all'affittuario o all'acquirente, nonché ai soggetti da questi delegati, (e non solo più al commissario straordinario ed ai suoi delegati) l'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del piano ambientale. Inoltre, è stato specificato che l'esclusione dalla responsabilità penale e amministrativa per l'affittuario, l'acquirente o i soggetti da questi delegati, opera soltanto in relazione alle condotte poste in essere fino al 30 giugno 2017 ovvero fino all'ulteriore termine di 18 mesi che venga eventualmente concesso.

Il comma 5 stabilisce che le modifiche apportate dalle disposizioni del medesimo articolo 1 del decreto-legge in commento hanno efficacia anche rispetto a procedure di amministrazione straordinaria già avviate.

Il comma *5-bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, nell'aggiungere un periodo all'articolo 4, comma *2-ter*, del decreto-legge n. 1 del 2015 stabilisce che qualora i rifiuti derivanti dai residui della produzione dell'impianto ILVA di Taranto siano utilizzati fuori dagli stabilimenti ILVA, si applica il test di cessione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998.

La RT non considera le norme.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 1-bis

(Mappatura dei rifiuti presenti all'interno degli stabilimenti della società Ilva S.p.A.)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, prevede che, entro il 31 dicembre 2016, i commissari straordinari trasmettano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la mappatura aggiornata alla data del 30 giugno 2016 dei rifiuti pericolosi e/o radioattivi e del materiale contenente amianto presenti all'interno degli stabilimenti della società Ilva spa.

La RT non considera la norma

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbero specificati gli oneri connessi all'aggiornamento della mappatura dei rifiuti pericolosi e/o radioattivi presenti all'interno degli stabilimenti della società Ilva Spa e le risorse idonee a farvi fronte. Trattandosi di attività ricadenti sui commissari straordinari è presumibile che ad esse si farà fronte con le risorse dell'amministrazione straordinaria, tuttavia andrebbe fornita comunque una quantificazione dell'onere e una dimostrazione della capacità dell'amministrazione straordinaria di farvi fronte, potendosi altrimenti correre il rischio di richieste di finanziamento allo Stato.

Articolo 2 **(Finanziamenti ad imprese strategiche)**

Il comma 1, modificando il comma 6-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015, dispone che gli importi dei finanziamenti statali concessi ai commissari del gruppo ILVA sono rimborsati non più nel medesimo esercizio finanziario in cui sono stati erogati, bensì nell'anno 2018, ovvero successivamente, secondo la procedura di ripartizione dell'attivo stabilita nella medesima disposizione.

Il comma 2 provvede agli oneri di cui al comma 1 in termini di fabbisogno, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2016, mediante versamento, per un corrispondente importo, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (ente pubblico economico che opera nei settori dell'elettricità, del gas e dell'acqua derivante dalla trasformazione della ex cassa conguaglio) su un conto corrente di tesoreria centrale fruttifero appositamente aperto remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica. La giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo è estinta o ridotta corrispondentemente alle somme rimborsate ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*bis*, del citato decreto-legge n. 191 del 2015, così come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Il comma 3 stabilisce che agli oneri derivanti dai maggiori interessi passivi di cui al comma 2, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT rappresenta che la modifica (che prevede che gli importi finanziati siano restituiti nell'esercizio 2018, ovvero successivamente) tiene conto della disposizione contenuta nel medesimo comma 6-*bis*, relativa ai termini di rimborso dei finanziamenti, la quale prevede che gli stessi siano soddisfatti, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società, in pre-deduzione, ma subordinatamente al pagamento, nell'ordine, dei crediti pre-deducibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria nonché dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-*bis*, numero 1), del codice civile.

La RT ribadisce poi che tale modifica comporta, in relazione al mancato rimborso degli importi finanziati nel 2016, un onere in termini di solo fabbisogno pari a 400 milioni di euro nel medesimo esercizio.

Il rappresentante del Governo durante l'esame presso la Camera⁴ ha fatto presente che la trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE) in Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) incide sulla veste giuridica della Cassa stessa, ma non altera i parametri rilevanti ai fini della classificazione della stessa Cassa operata da Istat sulla base del SEC 2010. Ha inoltre osservato che l'utilizzo delle risorse della Cassa per i servizi energetici e ambientali costituisce una forma di copertura adeguata in termini di fabbisogno in quanto, da un lato, tali risorse non hanno natura privata giacché esatte dalla medesima Cassa in forza di una regolamentazione pubblica, dall'altro, esse risultano depositate presso il sistema bancario e, quindi, non sono considerate, allo stato, ai fini del conto consolidato di cassa.

Per quanto riguarda le operazioni di finanziamento oggetto delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del provvedimento, ha evidenziato che le stesse sono configurabili come operazioni finanziarie e, in quanto tali, non risultano rilevanti ai fini del saldo di competenza economica giacché la modifica del profilo di rimborso prevista dal provvedimento medesimo non appare incidere sulla natura finanziaria delle operazioni in questione.

Il governo ha segnalato che, poiché l'articolo 2, comma 2, fa riferimento ad una giacenza da detenere a fine anno, è stato stimato un effetto in termini di interessi sostanzialmente nullo per l'esercizio 2016, in quanto si è ipotizzato che il relativo versamento avvenga entro la fine dell'anno 2016.

Infine ha assicurato che l'utilizzo delle somme versate sul conto corrente di tesoreria intestato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ai fini della compensazione degli oneri in termini di fabbisogno, non compromette le finalità a cui le risorse medesime sono destinate a legislazione vigente.

Al riguardo, giova ricordare preliminarmente che i commissari del Gruppo ILVA sono stati autorizzati a contrarre finanziamenti statali per un ammontare massimo complessivo di 800 milioni di euro: fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017. Sugli importi erogati maturano interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di uno spread pari al 3 per cento.

Il suddetto finanziamento statale risultava coperto dal comma 6-*sexies* con riferimento ai diversi saldi di finanza pubblica in relazione agli importi di 200 mln nel 2016 e di 200 mln nel 2017. Il residuo importo di 400 mln per il 2016 trovava invece copertura solo sul saldo netto da finanziare mediante versamento all'entrata della somma di 400 mln di euro disponibili sul Fondo a copertura delle garanzie dello Stato di cui all'articolo 3, comma 1-*ter* del decreto-legge n. 1 del 2015, per effetto dell'articolo 1, comma 837, della legge di stabilità 2016.

⁴ Resoconto V Commissione 6 luglio 2016.

Ciò premesso, e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo circa la permanente inclusione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) nel novero degli enti ricompresi nel conto consolidato delle PPAA, come individuato dall'ISTAT sulla base del SEC2010, anche dopo la sua trasformazione in ente pubblico economico (art. 1, comma 670, della legge di stabilità per il 2016), nonché in ordine alla natura non privata delle risorse utilizzate, giacché esatte dalla medesima Cassa in forza di una regolamentazione pubblica, e al fatto che non sono considerate ai fini del conto consolidato di cassa, in quanto risultano depositate presso il sistema bancario ma le partite afferenti alla componente A3⁵ risultano incluse nel bilancio consolidato della PA (come si evince dal bilancio preventivo 2015 della Cassa⁶), si conviene con il Governo che contabilmente l'utilizzo delle risorse della Cassa per i servizi energetici e ambientali costituisce una forma di copertura adeguata in termini di fabbisogno e che essa non ha effetti sul debito trattandosi di uno spostamento di risorse che dal punto di vista della competenza economica avviene all'interno della PA.

Trattandosi di un'erogazione finanziaria per la quale è prevista la restituzione della somma, essa è da classificarsi come operazione finanziaria, per cui si concorda con quanto asserito dal rappresentante del Governo in merito all'irrelevanza dei finanziamenti in questione rispetto al saldo di competenza economica. La mera modifica del profilo di rimborso prevista dal provvedimento medesimo non incide su tale saldo.

Tuttavia, come già osservato in merito al finanziamento modificato dall'articolo 1, visto che i crediti maturati dallo Stato, sono ai sensi del comma 6-*bis*, soddisfatti in prededuzione, ma subordinatamente al pagamento dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria e dei crediti dei lavoratori, andrebbero forniti primi elementi in grado di garantire la capacità di restituzione delle somme erogate, altrimenti l'operazione non sarebbe più classificabile come finanziaria.

In merito all'onere per interessi, configurato come di carattere permanente presumibilmente in considerazione del termine finale, non predeterminabile, di restituzione del finanziamento per finalità ambientale, non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione⁷.

Si ritiene infine necessario un adeguato approfondimento circa l'asserzione del Governo secondo cui l'utilizzo delle somme versate sul conto corrente di tesoreria intestato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, ai fini della compensazione degli oneri in termini di fabbisogno, non compromette le finalità a cui le risorse medesime sono destinate a legislazione vigente. Si ricorda che tali risorse, che provengono dalla riscossione di alcune componenti tariffarie dagli operatori dei settori

⁵ Copertura degli incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate.

⁶ Cassa conguaglio per il settore elettrico, *Bilancio preventivo 2015*, pagina 4.

⁷ Si segnala che, a decorrere dal 1° luglio 2015, con il D.M. 22 dicembre 2015, il tasso d'interesse annuo posticipato da corrispondere sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici è stato determinato nella misura dello 0,05% lordo.

dell'elettricità, del gas e dell'acqua, ai sensi dell'articolo 1, comma 670, della legge di stabilità per il 2016, sono destinate all'erogazione di contributi a favore degli operatori del settore con impieghi in materia di fonti rinnovabili ed assimilate, efficienza energetica, qualità del servizio, interrompibilità, perequazione, ricerca di sistema, *decommissioning* nucleare, progetti a favore dei consumatori ecc.. Tali molteplici finalità sono in gran parte riconducibili ad obblighi normativi (norme primarie, secondarie o delibere dell'AEEGSI) e pertanto caratterizzate da limitata modulabilità, e ad esse afferiscono le risorse di pertinenza dei vari conti di gestione, peraltro finora sufficientemente alimentati dalle risorse rivenienti dalle tariffe poste a carico degli utenti, senza intaccare le giacenze bancarie.

Infine, si rappresenta che le giacenze bancarie stimate per il 2015 nel bilancio preventivo della CESA ammontavano a 1,9 miliardi di euro (dato in linea con il consuntivo 2014), produttivi di interessi annui pari a quasi 69 mln di euro. Da tali dati si evince la sostanziale stabilità nell'arco dell'esercizio finanziario degli importi depositati presso il sistema bancario. Si segnala, infine, sulla base delle risorse destinate a fuoriuscire dal circuito bancario (400 mln di euro), che la perdita in conto interessi per CESA dovrebbe attestarsi intorno a 15 mln di euro annui. Andrebbero pertanto forniti chiarimenti sui possibili effetti negativi in termini di indebitamento netto dovuti alla perdita di interessi bancari, perlomeno in relazione a quelli che sarebbero maturati nell'anno 2017, da parte di un soggetto che, come illustrato, rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Mag 2016 [Nota di lettura n. 134](#)
Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (**Atto del Governo n. 297**)
- " [Nota di lettura n. 135](#)
A.S. 2389: "Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza"
- " Documentazione di finanza pubblica n. [13/I](#) e [13/II](#)
Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) - profili finanziari
- Giu 2016 [Elementi di documentazione n. 45/1](#)
D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72 (Attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali) - Esito pareri
- " [Nota di lettura n. 136](#)
Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (**Atto del Governo n. 306**)
- " [Elementi di documentazione n. 54](#)
A.S. 2451: "Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 55](#)
A.C. 3926 (Conversione in legge del D.L. n. 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio). Parte I - Schede di lettura
- Lug 2016 [Nota di lettura n. 137](#)
Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (**Atto del Governo n. 308**)
- " [Nota di lettura n. 138](#)
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi (**Atto del Governo n. 309**)
- " [Elementi di documentazione n. 56](#)
A.S. 2344-A: "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali"
- " [Nota di lettura n. 139](#)
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (**Atto del Governo n. 307**)
- " [Nota breve n. 19](#)
Il Consiglio Economia e finanza approva le raccomandazioni-Paese, completando a livello UE il ciclo annuale del Semestre europeo
- " [Nota di lettura n. 140](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (**Atto del Governo n. 311**)